



DETERMINAZIONE n. 46 del 7 APR. 2016

INPS - UFF. DOCC. - Pervenuto il 7 APR. 2016

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la LUXOTTICA S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Preso atto che Luxottica S.r.l. e il coordinamento sindacale, con la sottoscrizione in data 30 ottobre 2015 dell'Accordo Integrativo aziendale 2015-2017, hanno previsto di attivare, nel corso del triennio 2016-2018, un riassetto organizzativo definito, all'art. 6, "staffetta generazionale" individuandolo come strumento primario atto a rilanciare la composizione della forza lavoro, favorendo l'inserimento di nuove professionalità e salvaguardando al contempo un equilibrato trasferimento di competenze;

238



Preso atto che nel suddetto accordo si dispone che, in via sperimentale e nel corso del triennio 2016-2018, sarà attivato un percorso di staffetta generazionale per un numero massimo di 100 persone in Italia;

Preso atto che l'Azienda mediante l'attivazione della staffetta generazionale offre, su base volontaria, a quei lavoratori prossimi alla pensione (Lavoratore Anziano) l'opportunità di passare ad orario part time fino alla cessazione del rapporto di lavoro, garantendo al contempo di sostenere il costo dei contributi previdenziali volontari per la parte di contribuzione venuta a mancare per effetto della trasformazione del rapporto di lavoro a part time;

Preso atto che la staffetta generazionale, contestualmente alla suddetta trasformazione dell'orario di lavoro in part time, si perfezionerà con l'assunzione a tempo indeterminato di un Lavoratore Giovane, individuandolo prioritariamente fra coloro che sono già inseriti in azienda oppure fra il personale in cerca di occupazione e che il rapporto part time del Lavoratore Giovane verrà convertito in full time al raggiungimento della maturazione del diritto a pensione da parte del Lavoratore Anziano;

Preso atto che Luxottica, individuate le persone che, su base volontaria, aderiranno alle misure di riduzione dell'orario di lavoro e accompagnamento alla pensione, verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 del suddetto accordo e comunicato ai candidati l'accesso alla sperimentazione, provvederà a trasmettere alla competente Direzione provinciale di Belluno l'elenco delle persone interessate ai versamenti contributivi volontari integrativi;

Viste le disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei periodi di lavoro part-time, definite dall'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

Preso atto della richiesta di Luxottica, pervenuta via PEC in data 19 novembre 2015 (n. protocollo INPS.0023.19/11/2015.0053520), nella quale si dichiara che la stessa si farà carico del versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per l'effetto della riduzione dell'orario di lavoro, dalla data del passaggio da full time a part time fino alla data di maturazione della pensione, con pagamenti cumulativi;

Tenuto conto che la Luxottica S.r.l. effettuerà il versamento dei contributi volontari ad integrazione a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alle misure di riduzione del lavoro e accompagnamento all'uscita previste dal suindicato accordo, tramite versamento cumulativo da effettuarsi, seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico e sulla base dell'importo determinato dall'INPS, mediante

accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno;

Preso atto che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, si attengono a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione Generale;


Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare la Convenzione tra l'INPS e Luxottica per il versamento dei contributi volontari integrativi in favore dei lavoratori che aderiranno alle misure di riduzione dell'orario di lavoro e accompagnamento alla pensione, nell'ambito del percorso di staffetta generazionale, previste dal suddetto Accordo integrativo aziendale, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



**CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
DEI LAVORATORI ANZIANI DI LUXOTTICA INSERITI NEL PERCORSO DI
STAFFETTA GENERAZIONALE**

Tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Luxottica, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21 - codice fiscale 80078750587 - legalmente rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri;

E

La società Luxottica S.r.l., con sede in....., via :::: (nel seguito denominata Luxottica o, congiuntamente all'INPS, le Parti) rappresentata dal :::::::::::::::

Premesso che

- La società Luxottica S.r.l., nell'ambito del rinnovo del proprio Accordo Integrativo aziendale del 30 ottobre 2015, ha avviato un percorso di staffetta generazionale, inteso a favorire l'inserimento di nuove professionalità;
- in particolare, ai sensi del suddetto Accordo Integrativo, mediante l'attivazione della Staffetta Generazionale, la Società offre la riduzione dell'orario di lavoro, in via sperimentale e fino ad un numero massimo di 100 unità, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018, ai quei Lavoratori Anziani che, prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, su base volontaria, ne facciano richiesta;
- sono individuati quali Lavoratori Anziani i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro 36 mesi, con la possibilità di estendere tale limite ai 5 anni a favore dei lavoratori disabili, con gravi

patologie o con limitazioni lavorative dovute a motivi sanitari, purché in possesso di idonea certificazione verificata e validata dal medico aziendale;

- contestualmente, la Società provvede all'inserimento in azienda di un pari numero di Lavoratori Giovani a tempo indeterminato;
- nei suddetti casi la Società si impegna, in nome e per conto degli interessati, secondo le modalità e i requisiti di accesso di cui al citato accordo, al versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per effetto e all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time fino al raggiungimento del diritto a pensione;
- le disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono definite dall'art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;
- la richiesta di Luxottica, pervenuta via PEC in data 19 novembre 2015 (n. protocollo INPS.0023.19/11/2015.0053520), prevede che la stessa si faccia carico dei versamenti per i contributi volontari a favore dei dipendenti che aderiscono, su base volontaria, al percorso di staffetta generazionale;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire, su base volontaria, alle misure di accompagnamento all'uscita previste, nell'ambito del percorso di staffetta generazionale, dall'Accordo integrativo aziendale tra Luxottica e il Coordinamento sindacale, in data 30 ottobre 2015.

Art. 2

Adempimenti delle Parti

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno.

La società Luxottica si impegna, mediante la presente convenzione, ad effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alle misure di accompagnamento all'uscita previste, nell'ambito del percorso di staffetta generazionale, dal sopra citato accordo integrativo aziendale.

La Luxottica, dopo l'acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, presenta all'INPS l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) interessati all'intervento oggetto della presente convenzione, secondo il tracciato predisposto da INPS e presente nell'allegato tecnico (tracciato lista anagrafiche).

La Sede INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Art. 3

Domande di prosecuzione volontaria

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'INPS presentano, pena la decadenza, – entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 31 agosto 2011.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it;
- Contact center integrato – chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l'integrazione massima prevista dall'accordo (36 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

Art. 4

Autorizzazione alla contribuzione volontaria

L'autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa.

L'Inps rilascia l'autorizzazione alla contribuzione volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società Luxottica S.r.l.

Art. 5

Importo dei contributi

L'importo dei contributi volontari ad integrazione saranno determinati dall'INPS, ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni.

Art. 6

Modalità di versamento

Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla società Luxottica S.r.l. per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Belluno (IBAN Sede di Belluno IT 15 U 02008 11910 000110014359), seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico (regole per la composizione della causale di versamento), in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla società Luxottica secondo il tracciato presente nell'allegato tecnico (cumulativi - tracciato base file per il pagamento).

Art. 7

Termini per il versamento

La contribuzione volontaria ad integrazione deve essere versata da Luxottica entro i termini stabiliti dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione.

I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla società Luxottica senza maggiorazioni di interessi.

Art. 8

Responsabilità delle Parti

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della Luxottica.

La predetta società esonera espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l'Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all'inadempimento degli obblighi assunti dalla società medesima.

La società, inoltre, informerà l'Inps del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.

Le comunicazioni tra Luxottica S.r.l. e Inps avverranno a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 9

Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

Ciascuna delle Parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni o integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10

Entrata in vigore, durata ed effetti

La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al momento in cui si esauriscono le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della Luxottica aderenti alle misure di accompagnamento all'uscita prevista dall'accordo siglato con la controparte sindacale citato in premessa.

Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi.

INPS

Luxottica S.r.l.